

STATUTO

INFORMALMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASTI AT VIA HOPE 17

Numero REA: AT - 134219

Codice fiscale: 01674040058

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ai N.ri 7362 / 5665

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE — SEDE - DURATA

Art. 1- (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Asti la Società cooperativa denominata:

"INFORMALMENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilases-santa) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 3 - (Normativa generale)

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del libro V del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del medesimo libro V del codice civile, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 4 - (Normativa speciale)

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in merito e in particolare la Legge 8 novembre 1991, n. 381, e il D.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 5 - (Regime mutualistico)

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile. A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SCOPO E OGGETTO

Art. 6 - (Scopo sociale)

La Cooperativa si propone di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'art. 1, comma 1 della Legge 381/91 lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività, come previsto dalla Circolare Ministeriale 153/1996. La Cooperativa ha perciò un oggetto plurimo che verrà attuato attraverso la gestione separata delle suddette attività, riconducibili rispettivamente alle citate lettere a) e b) dell'art. 1 della legge numero 381/91.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce oltre all'instaurazione del rapporto as-

sociativo un distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'Articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale e nazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi.

Art. 7 - (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo ed alle proprie finalità mutualistiche, in osservanza della Legge 381/91 ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni, si prefigge di svolgere le attività di seguito elencate.

Attività ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lettera a), Legge 381/1991:

- iniziative di appoggio educativo, sociale ed assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale, ed in particolare servizi a favore di minori normodotati, minori a rischio, minori stranieri, minori portatori di handicap, giovani normodotati, giovani a bassa scolarità, giovani portatori di handicap, giovani in condizione di difficoltà psico-fisica, giovani vittime di violenze, giovani detenuti ed ex detenuti, adulti sia svantaggiati che normodotati, sia presso strutture della Cooperativa che presso strutture di terzi;

- la gestione di servizi sociali, di animazione, ricreativi ed educativi, di percorsi didattici, avvalendosi delle attività lavorative svolte dai soci, rivolte a soggetti giovani ed adulti in situazione di transizione e/o debolezza rispetto al mercato del lavoro e al pieno esercizio del diritto di partecipazione e di informazione, per favorirne la piena cittadinanza.

A tal fine, sotto l'osservanza e nel rispetto della vigente normativa in materia, intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi:

* attività di sostegno scolastico e rafforzamento del metodo di studio rivolto a minori e giovani;

* servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione;

* strutture, iniziative e scuole, in lingua italiana o in altre lingue, per:

-- istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie;

-- istruzione primaria (scuole elementari), secondaria di primo grado (medie), secondaria di secondo grado, in ogni ambito;

-- baby parking, ludoteche, laboratori ludico-creativi per l'infanzia (nelle scuole in collaborazione con le associazioni di territorio o in altri contesti);

la stessa cooperativa potrà inoltre:

- istituire corsi di formazione, anche professionale e in collaborazione con altre imprese, in materia educativa e assistenziale purché non come scopo esclusivo;

- promuovere ed organizzare tirocini;

- svolgere attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate;
- svolgere assistenza e accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale ed il relativo inserimento nell'ambito sociale tramite l'alfabetizzazione;
- organizzare e promuovere la formazione dei propri soci attraverso corsi di aggiornamento al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni svolte presso l'utenza;
- erogare assistenza qualificata con finalità educative, a domicilio o in ambienti adeguatamente destinati allo scopo, a minori in età scolare e prescolare, servizi di pre-scuola e post-scuola;
- prestare consulenza scolastica e servizi educativi di orientamento scolastico e altre attività di supporto all'istruzione;
- gestire i servizi collettivi complementari alle attività sopra indicate nelle strutture gestite, quali, per indicazione esemplificativa e non limitativa, servizi di pulizia, mensa, bar e trasporto alunni;
- stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà e co-progettazione con gli Enti pubblici presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine, grado e tipo, nonché con soggetti privati, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio di informazioni, di studi e di esperienze;

il tutto in quanto consentito dalle inderogabili norme di legge.

Relativamente alle attività ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lettera b), Legge 381/1991, la cooperativa si propone altresì di svolgere attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone definite come svantaggiate ai sensi dell'Art. 4 della citata Legge 381/1991.

In particolare, la stessa cooperativa si prefigge di svolgere le seguenti attività:

- creazione, acquisizione e gestione di aziende agricole, conduzione con mezzi cooperativi dei terreni agricoli;
- gestione di allevamenti zootecnici, avicoli, ittici ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti cooperativi;
- raccolta; lavorazione; manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, del sottobosco, forestali, zootecnici, avicoli, ittici e di ogni altro genere di allevamento di propria produzione, conferiti dai soci e/o acquistati da terzi o per conto di terzi;
- commercializzazione dei prodotti agricoli e del sottobosco, forestali e zootecnici, nonché prodotti manipolati o trasformati, anche al dettaglio, direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che si pongono come obiettivo la valorizzazione dei prodotti agricoli in generale e dei prodotti da agricoltura sociale in particolare, l'eliminazione della rete di intermediazione, l'accesso diretto al mercato;
- sperimentazione di forme innovative di vendita diretta e filiera corta, anche in quanto occasioni formative e di educazione al consumo critico;
- promozione, attraverso il contatto con i consumatori di nuove forme di consumo critico e più consapevole, anche al fine di ridurre gli sprechi alimentari;
- acquisizione di boschi e trasformazione e commercializzazione del legna-

me;

- gestione di strutture e attività di agriturismo e didattica ambientale;
- gestione in maniera diretta di strutture ricettive, di ristorazione e turistiche;
- realizzazione di attività didattiche (a titolo di esempio non esaustivo: a-gri-asilo, fattoria didattica; centri estivi);
- costruzione e gestione di impianti e macchinari per la raccolta, la conservazione, la manipolazione e le trasformazioni di prodotti agricoli e zootecnici;
- organizzazione e gestione, per conto proprio o di terzi, di attività di ristorazione, intrattenimento, svago, bar, catering, ivi inclusa la gestione sia diretta che indiretta di punti di vendita fissi e mobili, di generi alimentari e bevande e non, nonché la somministrazione di prodotti alimentari e bevande;
- organizzazione, gestione e realizzazione di servizi di pulizia civile ed industriale, di lavanderia e di qualunque altro tipo, ivi incluse attività musicali, teatrali e ludiche;
- ideazione, creazione, produzione, acquisizione, sfruttamento e distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti di qualsiasi tipo, nuovi od usati, ivi inclusi articoli di abbigliamento, accessori, prodotti derivanti dalla lavorazione della ceramica, del legno, oggettistica e tessitura e dalla produzione alimentare;
- gestione in proprio e per conto di terzi, di qualsiasi tipo di lavoro di sistemazione e di manutenzione idraulico forestale, di rimboschimento, di conversione produttiva delle superfici forestali a bassa produttività, di miglioramento di terreni agricoli e di prevenzione degli incendi boschivi, lavori di impianto e di manutenzione di pascoli naturali, di vivai e di piantonai, di aree verdi, di giardini, parchi e di piste agro-silvo-forestali, forestazione e recupero di aree degradate, silvicoltura, pulizia aree boschive, abbattimento legname, manutenzione aree verdi, movimento terra e scavi, reimpianti e cura del territorio con l'utilizzo di mezzi tecnici e meccanici atti allo svolgimento del particolare lavoro svolto;
- acquisto, affitto o altre forme di gestione di terreni di Enti Pubblici, Morali o Privati, con particolare riferimento alle terre incolte eventualmente assegnate in forza di leggi speciali, da condurre in forma associata e da destinare ad attività agricole, zootecniche o connesse alla forestazione;
- costruzione e acquisizione di magazzini, depositi e officine, acquisto o noleggio di macchine, mezzi di trasporto, attrezzi, merci, prodotti ed altri materiali necessari per l'attività sociale;
- effettuazione di sperimentazioni in ambito agrario ad ogni livello e grado;
- gestione di servizi tecnici per l'agricoltura, la cura del patrimonio ambientale e forestale, la pesca;
- produzione in proprio e per conto terzi di lavori cinetelevisivi, audio-visivi, filmati, corto medio e lungometraggi, spot e messaggi promozionali, documentari didattici, industriali, musicali, sportivi e simili, programmi televisivi e radiofonici, nonché distribuzione degli stessi in tutte le forme consentite dalla legge anche mediante supporti multimediali o via web;
- svolgimento di attività di formazione tecnica e professionale per l'inserimento delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro, nonché di formazione, insegnamento, promozione professionale rivolte ad operatori del sociale e non, anche attraverso l'organizzazione e/o la gestione di corsi e seminari o di docenze specifiche;
- assistenza e accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo politico e ti-

tolari di protezione internazionale e il relativo inserimento nell'ambito sociale che prevede alfabetizzazione, orientamento e inserimento lavorativo;

- gestione di residenze sociali (Housing Sociale); servizi di trasporto di persone, beni e merci;

- servizi ecologici e ambientali, riuso e riciclo anche in ambito di raccolta rifiuti;

- esecuzione delle seguenti attività svolte per conto terzi:

- * presentazione richieste per bandi di concorso e borse di studio/lavoro;

- * servizio di archivio;

- * servizio di inserimento dati;

- * allestimenti fieristici;

- * facchinaggio, imbiancatura, installazione impianti, installazione serramenti, ogni attività inerente o collegata all'edilizia;

- * formazione, selezione ed inserimento di personale addetto in tutti i settori di: artigianato, industria, commercio e servizi;

- * pulizia di immobili privati, pubblici, abitativi, ricettivi, artigianali, industriali, commerciali, agricoli;

- * svolgere attività di piccola falegnameria e restauro mobili;

- * svolgere attività di ristrutturazione e manutenzione ordinaria di locali ed ambienti privati e pubblici, lavori di muratura, imbiancatura, verniciatura, decorazione e posa tappezzerie;

- * creare, acquisire e gestire aziende agricole nonché condurre, con mezzi cooperativi, terreni agricoli.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste dell'U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, in quanto consentito da legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento.

Art. 8 - (Esercizio dell'attività)

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'Organo Amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa, nello svolgimento della sua attività, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.L. per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

SOCI

ART. 9 - (Requisiti dei soci)

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di esercitare attività d'impresa in proprio in concorrenza con quella della Cooperativa.

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa anche persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

E' ammessa la partecipazione di soci volontari. I soci volontari sono le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea dei soci per la totalità dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci richiesto dalla legge e dal presente statuto, l'Organo Amministrativo dovrà adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno.

E' esclusa la remunerazione dell'attività svolta.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) il divieto di distribuzione degli utili e delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) è applicabile anche ai soci volontari;
- 2) le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- 3) ai fini del conteggio del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, C.C., per l'applicazione delle norme sulle società per azioni, occorre tener conto anche dei soci volontari;
- 4) per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione dell'Organo amministrativo (art. 2530, comma 1, c.c.);
- 5) si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.).

Art. 10 - (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 11 - (Procedura di ammissione)

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - (Obblighi dei Soci)

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo Amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I Soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 13 - (Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori)

I nuovi Soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I Soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiun-

gimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai Soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri Soci.

Il Socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I Soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I Soci Speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio Ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16,

Art. 14 - (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla

Società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio.

Il Socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15- (Esclusione)

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in Cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);
- d) che compia attività dannosa per la Cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;
- e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; O che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- g) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;
- h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

ART. 16 - (Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione)

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constataano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risol-

verrà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. ART. 17 - (Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione)

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto Il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al Socio può avvenire in più rate, unicamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

ART. 18 — (Morte del Socio)

In caso di morte, gli eredi del Socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di Socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali

requisiti è effettuato con delibera dell'Organo Amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19 — (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitaria;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto. TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI

UTILI

ART. 20 — (Patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei Soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai Soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 21 — (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli Amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 22 - (Ristorni)

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. Il ri-

storno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) aver agito nell'ambito della cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- c) non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la cooperativa;
- d) essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;
- e) non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorai possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ART.23 - (Destinazione dell'utile)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai Soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ART. 24 — (Trasferimento delle quote sociali)

Il Socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il Socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato.

Contro il diniego il Socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 25 - (Sistema di amministrazione e organi sociali)

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci se nominato.

i TITOLO VIII

ASSEMBLEA

ART. 26 - (Convocazione)

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei Soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori, i Sindaci effettivi od il Revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 - centottanta - giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'Organo Amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti Soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai Soci Cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto Sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'Oggetto Sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notario.

ART. 27 - (Decisioni dei soci riuniti in assemblea)

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
 3. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore;
 4. le modificazioni dello Statuto;
 5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni di competenza dei Soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.
- ART. 28 - (Costituzione dell'assemblea)

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai Soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'Assemblea, convocata per le modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto Sociale, per lo scioglimento e la liquidazione della Società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

ART.29 - (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea)

Nell' Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i Soci iscritti nella categoria speciale dall'art.13 del presente Statuto.

Ogni Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i Soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13 del presente Statuto.

I Soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto. Ad ogni Socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ART. 30 - (Presidenza e assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario, che può essere scelto anche fra i non Soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

TITOLO IX

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 31 - (Amministratori)

La Cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione

ne composto da tre a nove Membri, secondo il numero determinato dai Soci al momento della nomina

L'Amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non Soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i Soci Cooperatori.

Gli Amministratori possono essere nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi.

In caso di nomina a tempo determinato, la cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai Soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi Membri un Presidente e un Vice - Presidente.

ART.32 - (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, Sindaci effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma Collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'Azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra Società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio Sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori Soci Cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 33 - (Poteri dell'organo amministrativo)

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi Membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati Direttori, Istitutori o Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 34 - (Rappresentanza legale)

La firma sociale e la rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

ART. 35 - (Organo di controllo e Revisore legale dei conti)

Quando la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria per legge, l'Assemblea nomina, quale Organo di Controllo un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale in numero di tre Membri effettivi e due Supplenti. L'Organo di Controllo se nominato esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi composto da soggetti in possesso dei requisiti di legge. Quando la nomina dell'Organo di Controllo non è obbligatoria l'Assemblea può nominare un Sindaco Unico, un Collegio di tre Sindaci effettivi e due Supplenti o un Revisore legale dei Conti in possesso dei requisiti di legge. Nel caso di nomina del Sindaco Unico, del Collegio Sindacale o del Revisore di cui al primo comma, si applicano, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO X

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 36 - (Scioglimento)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli

Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto Costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera

dell'Assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

I Soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 37- (Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del Patrimonio Sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 39 - (Disposizioni

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel i presente Statuto agli articoli 5, 19 (strumenti finanziari), 20 (divieto di distribuzione delle riserve tra i Soci Cooperatori), 21, 23 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 37 (devoluzione del Patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile dettate per le Società Cooperative e, in quanto compatibili, per le Società a responsabilità limitata, nonché delle leggi speciali sulla cooperazione.

In originale firmato:

- Loredana ESPOSITO

- Maurizio CAVANNA Notaio.

20 di 20